



Comune di San Donà di Piave

Ordinanza n° 380 del 02/10/2024

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MESI DA OTTOBRE 2024 AD APRILE 2025

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Preso atto che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario ha individuato le misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono state introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 è stata estesa la validità delle misure del divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 19/08/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

Dato atto che negli *allegati A, B e C* della sopra citata delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 sono riportate le misure straordinarie di limitazione alla circolazione veicolare da adottare per le stagioni termiche fino al 2023, significando che i provvedimenti sono da intendersi vigenti di regola dal 01.10 al 30.04 di ciascun anno;

Considerato che

- in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
- in data 24/09/2024 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni in materia di limitazioni per motivi ambientali ed è stato comunicato quanto già condiviso in occasione del C.I.S del 23/09/2024;
- l'assenza di variazioni rispetto alle stagioni termiche precedenti implica che le misure temporanee ed omogenee si attivino in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti;

Tenuto conto:

- delle indicazioni emerse in sede di CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), in particolare della necessità di confermare per la stagione termica 2024/2025 le misure di contenimento degli inquinanti atmosferici già adottate nelle stagioni termiche precedenti;
- delle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana di Venezia in sede di Tavolo Tecnico Zonale tenutosi in data 24 settembre 2024, pervenute con nota acquisita al prot. con il n. 49009 del 26/09/2024, in particolare dell'indicazione di differenziare a seconda del livello di allerta le interruzioni dei divieti nel periodo delle festività natalizie;

Richiamate :

- la Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155, *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, relativa al *"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021, con la quale la Regione Veneto in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un *"Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea"* ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 ad oggetto *" Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR n. 238/2021"*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, con la quale veniva approvata la *"Nuova zonizzazione della Regione Veneto"* in vigore dal 01.01.2021, dove il Comune di San Donà di Piave risulta inserito nella zonizzazione ARPAV individuata al nr. "IT0523 – Zona Costiera e colli";

Rilevato che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

Ritenuto di recepire le indicazioni fornite in sede di tavolo Tecnico zonale del 26 settembre ultimo scorso;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

di regolamentare la circolazione secondo le seguenti modalità:

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 che ha confermato quanto prescritto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate (generalmente) dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata "IT0523 – Zona Costiera e colli":

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
-------------------------	---

Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologiche e modellistiche di condizioni atmosferiche critiche.

3.1	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 Veicoli commerciali: BENZINA E0+E1 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 Dal lunedì al venerdì <i>Dalle 8.30 alle 18.30</i> <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie: dal 16/12/2024 al 06/01/2025	Viabilità comunale indicata nell'allegata planimetria
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0+E1 Autovetture private BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3 +E4 +E5 Veicoli commerciali BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30 <i>Deroghe al punto 7</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie: dal 16/12/2024 al 06/01/2025	Viabilità comunale indicata nell'allegata planimetria
Livello di allerta 2 ROSSO	Cicli e motocicli: E0+E1 Autovetture private BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4+E5 Veicoli commerciali BENZINA E0+E1+E2 DIESEL E0+E1+E2+E3+E4 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30 <i>Veicoli commerciali</i> DIESEL E5 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 12.30 <i>Deroghe al punto 7</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie dal 16/12/2024 al 26/12/2024	Viabilità comunale indicata nell'allegata planimetria
3.2	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale

4 Ambito territoriale

Salvo diversa indicazione, le limitazioni sono da intendersi adottate nell'area urbana compresa all'interno del perimetro delimitato dalle vie Lungopiave Inferiore, via Mario del Monaco, via Martiri delle Foibe, via Cirgogno, via Unità d'Italia e via Lungopiave Superiore come da planimetria allegata alla presente e che costituisce parte integrante della stessa.

5 Autocertificazione

Le categorie indicate nei successivi punti, ove previsto, devono munirsi di titolo autorizzatorio (attestazione o autocertificazione) compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di San Donà di Piave e in distribuzione presso il Corpo Polizia Locale di San Donà di Piave - uffici di via Ungheria Libera, 13. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

6. Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;

y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);

z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle modalità carico e scarico delle merci.

7. Dergoghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta di ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 6, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

j) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di san Donà di Piave che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle modalità carico e scarico delle merci.

9 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D. Lgs. 285/92, introdotto dall'art. 2 della legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al codice della strada" che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. Eventuali integrazioni alle disposizioni alla presente ordinanza potranno essere effettuate in base alle informative diramate dall'ARPAV sulle possibili variazioni negative dei livelli di inquinamento atmosferico

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di San Donà di Piave; ne verrà altresì inviata copia:

- alla Prefettura di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di San Donà di Piave
- al Comando Carabinieri di San Donà di Piave
- al Comando Vigili del Fuoco di San Donà di Piave
- alla Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale-
- al 4° e 5° Settore e all'Ufficio URP del Comune di San Donà di Piave;

- alla Città Metropolitana di Venezia;
- all'ATVO

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e ha validità immediata.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive con l'applicazione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà notificata, a mezzo protocollo informatico, al Dirigente Settore Lavori Pubblici e al Responsabile Servizio Rete Stradale per l'esecuzione.

Il settore LL.PP. servizio viabilità e il Comando P.L. provvederanno per quanto di rispettiva competenza, nei tempi compatibili con la programmazione dell'attività dei settori.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni; tali termini decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online della presente ordinanza.

IL COMANDANTE
Paolo Carestiato
(atto sottoscritto digitalmente)

Comando P.L

